

Pubblicato il 29/11/2018

Sent. n. 2055/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2018, proposto da: Bruno Frustace, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro

Comune di Strongoli, Regione Calabria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della nota di diniego del permesso in sanatoria a firma del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Strongoli prot. 5104 del 18.10.2018, nonché, quale atto presupposto richiamato nella nota, del parere del Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio del 6.9.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. Bruno Frustace espone di avere realizzato -alla fine dell'anno 2017 ed in assenza di titolo edilizio- un capannone ad uso agricolo, da adibire alla trasformazione e conservazione di prodotti nell'ambito di un lotto nella propria disponibilità, sito nel Comune di Strongoli, ricadente in zona agricola e iscritto al catasto dei terreni al foglio n. 50, p.lla n. 502.

Con ordinanza n. 5 del 29.01.2018 l'Ente territoriale ha ingiunto la demolizione dell'opera e in ragione di ciò il ricorrente, in data 6.06.2018, ha presentato un'istanza per ottenere un permesso di costruire in sanatoria, allegando la necessaria documentazione tecnica.

Il successivo 30.07.2018 il Comune ha sospeso il procedimento, in attesa del rilascio di un parere richiesto al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, a seguito del quale la resistente p.a., con provvedimento del 18.10.2018, ha rigettato l'istanza in sanatoria, sull'assunto che l'intervento ricadrebbe in zona C del vigente P.R.G. -e non in zona agricola-, nonché sulla ritenuta efficacia delle misure di salvaguardia del P.S.C. adottato nel 2013.

Avverso tale provvedimento insorge il deducente, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Le intime amministrazioni non si sono costituite in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 28 novembre 2018 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata.

4. Il ricorrente affida il gravame ad un'unica ed articolata censura, per mezzo della quale deduce la violazione degli artt. 60, 65 L.R. n. 19/2002.

Sostiene nello specifico che l'opera edilizia posseda il requisito della doppia conformità agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 36, D.P.R. n. 380/2001, poiché sia in fase di edificazione, avvenuta nel 2017, sia in fase di presentazione dell'istanza in sanatoria il terreno sul quale sorge il capannone ha mantenuto la destinazione agricola, stante la sopravvenuta inefficacia delle misure di salvaguardia contenute nel P.S.C. adottato dal Comune di Strongoli nel marzo del 2013.

La censura è fondata.

Il diniego dell'Ente territoriale si basa sul presupposto che il capannone è ubicato in zona C del P.R.G. e AR1 dell'approvando P.S.C., le cui misure di salvaguardia sono ritenute efficaci e come tali ostative al rilascio del permesso in sanatoria, in quanto richiedono che in quelle aree l'edificazione non possa avvenire senza la preventiva approvazione del P.A.U., non ancora disposta.

Ciò chiarito, osserva il Collegio a mente dell'art. 65, commi 1, 2, lett. a) L.R. n. 19/2002, c.d. Legge urbanistica della Calabria, *"1. Tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, devono approvare, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, il Piano strutturale comunale o associato... 2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie: a. i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste nei medesimi strumenti... Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali..."*.

Ne consegue che la zona C sulla quale insiste il manufatto è da considerarsi a destinazione agricola. Sotto altro profilo giova rammentare che dal combinato disposto degli artt. 12, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e 60, comma 3, L.R. n. 19/2002 le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici mantengono la loro efficacia in tre anni dalla data di adozione dell'atto, ovvero cinque anni nel caso in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.

In argomento, la giurisprudenza amministrativa ha inoltre evidenziato come le misure di salvaguardia *"... pur essendo funzionali alla tutela dell'interesse di salvaguardia dell'ordinato assetto del territorio, devono essere bilanciate con altri interessi parimenti rilevanti, fra cui il diritto di proprietà. Il generale principio della temporaneità delle misure di salvaguardia, aventi natura eccezionale e derogatoria, e della ragionevole durata del loro termine di efficacia, vincola le Amministrazioni in generale, ed anche le Regioni, al fine di evitare un incontrollato trascinarsi in avanti della durata delle suddette misure impeditive, onde scongiurare il rischio che all'effetto tipico, di natura meramente cautelare, si sovrapponga quello improprio di una permanente compressione del diritto di proprietà..."* (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1354; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II-bis, 24 ottobre 2018, n. 10307).

Trasponendo le menzionate coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie ne deriva che le misure di salvaguardia contenute nel P.S.C. adottato dal Comune di Strongoli il 26.03.2013 e, non ancora approvato, hanno perso di efficacia.

Né, ancora, la necessità del piano attuativo è stata oggetto di un provvedimento espresso del Presidente della Giunta Regionale, su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, così da consentire la sospensione di interventi di interventi edilizi sul territorio, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

5. Il ricorso pertanto è fondato, conseguendo a ciò l'annullamento degli atti impugnati, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale.

6. La particolarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO